



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 IN DATA 20/12/2023

### OGGETTO:

**RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA ART.30 D.LGS. 201/2022**

L'anno duemilaventitre addi venti del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. CANDIANI DARIO EUGENIO LUIGI - Sindaco	Sì
2. PIANTANIDA FRANCO - Assessore	Sì
3. BERLANDA FEDERICA - Assessore	Sì
4. RAGONA MARIA GRAZIA - Assessore	No
5. CANDIANI TIZIANA - Consigliere	No
6. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	Sì
7. BONINI PAOLO FRANCO ANTONIO - Consigliere	Sì
8. RIONDATO MASSIMO - Consigliere	Sì
9. FASANI VALENTINA - Consigliere	Sì
10. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
11. PICCO CARLA - Consigliere	Sì
12. SCAMPINI ANDREA - Consigliere	Sì
13. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dario Candiani, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 11

*E' presente l'Assessore Esterno Sig. Binaghi Ferruccio;*

**C.C. N. 41 DEL 20/12/2023**

**RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA  
ART.30 D.LGS. 201/2022**

***Il Sindaco Dott. Dario Candiani***

Visti:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato CE) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

Richiamati:

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

Rilevato che:

- l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una

ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Rilevato che il dato letterale della norma fa riferimento ai “servizi affidati” e pertanto la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);

Visto l’articolo 35, del citato D.lgs. 201/22, che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea;

Considerato pertanto che:

- ✓ la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- ✓ tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- ✓ vanno inclusi i servizi affidati in house e sopra soglia affidati senza gara;

Rilevato che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL;

Considerato tuttavia che è più difficile stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, in quanto il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori;

Visto pertanto che l’ente ha verificato, caso per caso, se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

Appurato che tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato:

- il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;
- rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione di cui al già menzionato articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato altresì che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione; inoltre, il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Preso atto del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

Considerato che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

Preso atto, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dal servizio Ragioneria dell'Ente, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

### **PROPONE**

1- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2- di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3- di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

4- di precisare che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al già menzionato articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

5-di dare atto che per quanto attiene agli obblighi di approvazione contestuale al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp, tale obbligo viene soddisfatto mediante discussione di entrambe le deliberazioni nella seduta consiliare;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della commissione consiliare Affari Generali/Finanziaria del 12/12/2023;

Preso atto degli interventi come da verbali in atti;

Votanti n. 11; voti favorevoli n. 11; voti contrari n. 0; astenuti n.0 resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2- di approvare, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3- di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

4- di precisare che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al già menzionato articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 per quanto concerne la sezione "A1" relativa agli affidamenti in-house a società partecipate;

5-di dare atto che per quanto attiene agli obblighi di approvazione contestuale al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp, tale obbligo viene soddisfatto mediante discussione di entrambe le deliberazioni nella seduta consiliare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Successivamente con voti favorevoli n.11, contrari n. 0, astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento, al fine di rispettare i tempi previsti dalla norma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente  
Candiani Dario Eugenio Luigi

Il Segretario Comunale  
**Olivieri Lorenzo**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

**ESECUTIVITA'**

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)